

VARIAZIONE DELLO STATUTO

OBIETTIVI

- GARANTIRE STABILITÀ NEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE (TESORIERE)
- SNELLIRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA (ASSEMBLEE TELEMATICHE)
- PREPARARSI ALLE MODIFICHE NECESSARIE PER ALLINEARSI ALLA RIFORMA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
 - Esplicitazione della possibilità di svolgimento di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle primarie e della possibilità di raccolta fondi
 - Variazione degli organi di controllo con introduzione Organo di controllo e revisori dei conti
 - Modalità di ammissione degli associati
 - Esplicitazione diritti e doveri degli associati
 - Perdita della qualifica di socio
 - Esplicitazione delle competenze assembleari



Titolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

È costituita una associazione senza finalità di lucro, politiche e religiose, denominata “Ar.Tec” con sede presso il suo Presidente (pro tempore).

INVARIATO

Articolo 2

L’Associazione è costituita con durata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall’Assemblea dei Soci.

INVARIATO

Titolo 2
SCOPI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

L’Associazione intende promuovere la crescita culturale e professionale degli studiosi, dei ricercatori e degli operatori della progettazione, della costruzione e della produzione nell’ambito dell’ingegneria edile e dell’architettura diffondendo la conoscenza dei risultati conseguiti dalla medesima comunità scientifica.

A tal fine l’Associazione:

- promuove l’innovazione;
- favorisce l’acquisizione e la diffusione delle informazioni di interesse del settore al proprio interno e verso l’esterno;
- incentiva la divulgazione dei risultati di studi e ricerche svolte dai soci, sostenendoli nell’attività di diffusione della conoscenza acquisita ed orienta alla pubblicazione presso sedi nazionali ed internazionali di alta qualificazione scientifica;
- favorisce l’evoluzione dell’attività scientifica degli associati in relazione ai continui mutamenti del contesto;
- cura manifestazioni di carattere culturale e scientifico, quali convegni, seminari, conferenze, ecc., organizza almeno un convegno ogni due anni su temi di grande rilevanza rispetto ai fini statutari;
- stabilisce scambi e collaborazioni con altre istituzioni e/o associazioni, italiane e straniere che abbiano finalità analoghe;
- promuove la formazione qualificata dei futuri quadri accademici attraverso la partecipazione ad occasioni di ricerca e di coordinamento didattico ed operativi comuni;

L’associazione inoltre assume funzione di rappresentanza del settore disciplinare Architettura Tecnica nei confronti dei soggetti istituzionali quali MIUR, CUN, ANVUR, ecc...

INVARIATO

Titolo 3
SOCI

Articolo 4

I soci si distinguono in:

- a. soci ordinari,
- b. soci aggregati,
- c. soci onorari,
- d. soci sostenitori.

Soci ordinari possono essere i docenti universitari di ruolo (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti) delle Università statali e non statali e categorie assimilate di Enti ed Istituti di ricerca, nonché di Università straniere, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità proprie della Associazione. Il numero dei soci ordinari è illimitato;

Soci aggregati possono essere studiosi e professionisti che intendono contribuire alle attività dell'associazione in coerenza con i fini statutari.

Soci onorari sono studiosi italiani e stranieri, nonché coloro che operano nelle diverse fasi del processo edilizio, ai quali l'associazione riconosca particolare qualità e valore ai fini dello sviluppo dei fini statutari;

Soci sostenitori sono i soggetti pubblici e privati che supportano le attività dell'associazione con contributi economici, oltre la quota sociale, nonché soggetti collettivi (Centri di Ricerca) con i vincoli, modalità, criteri e procedure previste dal "Regolamento".

Articolo 5

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di socio deve inoltrare richiesta scritta al Presidente per essere sottoposta alla Giunta, che deciderà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con deliberazione motivata secondo criteri da essa stessa definiti.

Articolo 6

I soci dell'Associazione sono tenuti:

- a sostenere l'Associazione mediante il pagamento delle quote annuali di iscrizione, nella misura e nei termini fissati dalla Giunta;
- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dalla Giunta e dall'Assemblea.

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

Titolo 4
PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

La qualifica di socio dell'Associazione si perde per recesso, decadenza o esclusione.

INVARIATO

Articolo 8

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualunque momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente.

INVARIATO

Articolo 9

La decadenza è pronunciata dal Presidente, su delibera della Giunta, nei confronti del socio che venga a trovarsi in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

INVARIATO

Articolo 10

La Giunta può escludere con decisione unanime un socio che non osserva le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il socio che, secondo la valutazione della Giunta, abbia recato e rechi pregiudizio all'Associazione, sotto il profilo etico, deontologico e materiale. In caso di controversia su motivi di esclusione, l'efficacia della relativa deliberazione resterà sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 11

I soci dichiarati decaduti, esclusi e receduti e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né ad altre prestazioni patrimoniali a carico dell'Associazione.

Titolo 5
STRUTTURA: ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei Soci,
- b. la Giunta,
- c. il Presidente.

Articolo 13

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed è composta dai soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno dieci soci.

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni dell'Associazione, senza diritto di voto, personalità e membri di organismi deputati a svolgere funzioni di interesse per l'Associazione.

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni dell'Associazione, senza diritto di voto, docenti del settore ICAR/10 pur se non associati, nonché personalità e membri di organismi deputati a svolgere funzioni di interesse per l'Associazione.

INVARIATO

Articolo 13

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed è composta dai soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno dieci soci.

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni dell'Associazione, senza diritto di voto, personalità e membri di organismi deputati a svolgere funzioni di interesse per l'Associazione.

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni dell'Associazione, senza diritto di voto, docenti del settore ICAR/10 pur se non associati, nonché personalità e membri di organismi deputati a svolgere funzioni di interesse per l'Associazione.

L'assemblea può riunirsi anche per via telematica secondo le modalità definite all'articolo 13bis

Titolo 4
PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

La qualifica di socio dell'Associazione si perde per recesso, decadenza o esclusione.

INVARIATO

Articolo 8

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualunque momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente.

INVARIATO

Articolo 9

La decadenza è pronunciata dal Presidente, su delibera della Giunta, nei confronti del socio che venga a trovarsi in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

INVARIATO

Articolo 10

La Giunta può escludere con decisione unanime un socio che non osserva le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento il socio che, secondo la valutazione della Giunta, abbia recato e rechi pregiudizio all'Associazione, sotto il profilo etico, deontologico e materiale. In caso di controversia su motivi di esclusione, l'efficacia della relativa deliberazione resterà sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 11

I soci dichiarati decaduti, esclusi e receduti e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né ad altre prestazioni patrimoniali a carico dell'Associazione.

Articolo non presente nello statuto attuale

Articolo 13bis

La convocazione dell'assemblea deve essere inviata a cura del Presidente a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, tramite posta elettronica o altro mezzo informatico, con indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. Il verbale della seduta telematica dovrà riportare:

l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta; griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; esplicita dichiarazione di chi presiede l'assemblea; chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; esplicita dichiarazione di chi presiede l'assemblea relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri; fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci, con diritto di voto, che si trovano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e non si trovino nelle condizioni di cui al Titolo 4. Non è ammessa la partecipazione per delega. Ciascun socio ha diritto a un voto.

Le assemblee sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri dell'Associazione, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.

Articolo 15

Giunta

La Giunta è composta da cinque membri, scelti fra i soci con delibera assembleare; la Giunta nomina al proprio interno il vice presidente e il tesoriere.

I componenti della giunta restano in carica per due anni solari e sono rieleggibili più volte, ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

In caso di morte o di dimissioni dei membri della Giunta, si provvederà alla loro sostituzione, con il primo dei non eletti o, in mancanza, con elezione suppletiva effettuata a mezzo posta. Gli eletti in sostituzione resteranno in carica fino alla successiva scadenza dell'intera Giunta.

Articolo 16

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con esso per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Essa provvede:

- a. all'esame delle domande di ammissione all'Associazione dei soci aderenti e ne valuta l'ammissibilità;
- b. dichiara la decadenza e l'esclusione dei soci;
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e predispose il bilancio;
- d. nomina commissioni di tipo istruttorio per lo svolgimento di particolari attività utili all'Associazione;
- e. coordina le attività di tipo informativo e pubblicistico dell'Associazione.
- f. propone annualmente all'Assemblea il programma delle attività culturali e scientifiche, ed il tema del convegno annuale di cui all'art. 3.

INVARIATO

Articolo 15

Giunta

La Giunta è composta da cinque membri, scelti fra i soci con delibera assembleare; la Giunta nomina al proprio interno il vice presidente e **al proprio interno o all'esterno il tesoriere. In tale secondo caso il tesoriere partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto.**

I componenti della giunta restano in carica per due anni solari e sono rieleggibili più volte, ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

In caso di morte o di dimissioni dei membri della Giunta, si provvederà alla loro sostituzione, con il primo dei non eletti o, in mancanza, con elezione suppletiva effettuata a mezzo posta. Gli eletti in sostituzione resteranno in carica fino alla successiva scadenza dell'intera Giunta.

Articolo 16

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. **La giunta può riunirsi anche per via telematica secondo le modalità definite all'articolo 13bis.**

La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con esso per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Essa provvede:

- a. all'esame delle domande di ammissione all'Associazione dei soci aderenti e ne valuta l'ammissibilità;
- b. dichiara la decadenza e l'esclusione dei soci;
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e predispose il bilancio;
- d. nomina commissioni di tipo istruttorio per lo svolgimento di particolari attività utili all'Associazione;
- e. coordina le attività di tipo informativo e pubblicistico dell'Associazione.
- f. propone annualmente all'Assemblea il programma delle attività culturali e scientifiche, ed il tema del convegno annuale di cui all'art. 3.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente viene eletto dai soci, con delibera assembleare; resta in carica due anni solari, è rieleggibile più volte, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi.

INVARIATO

Articolo 18

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

INVARIATO

Il Presidente predispone: l'ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, le presiede, redige i relativi verbali, organizza, dirige e sorveglia le votazioni dirette e quelle per posta, nominando apposita Commissione elettorale.

Il Presidente prepara, firma e diffonde la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti ufficiali con gli Enti e gli Organismi, con i membri dell'Associazione e della Giunta. Il Presidente è responsabile, congiuntamente con il tesoriere, della predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione alla Giunta e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente.

Titolo 6
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo: da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione, per l'adempimento dei suoi compiti, dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

La Giunta annualmente stabilisce la quota di contribuzione annuale a carico dei soci e le modalità di versamento. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota contributiva annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli dovuti.

Articolo 20

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta è convocata per la predisposizione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.

Articolo 21

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Titolo 7
MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 22

Eventuali proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate al Presidente da dieci o più soci dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovranno essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Soci espresso in Assemblea.

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO

Titolo 8
SCIoglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 9
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

Qualunque controversia comunque nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, purché delegabile al giudizio arbitrale, sarà devoluta ad un Arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti, ovvero in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

Titolo 10
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 25

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

INVARIATO

INVARIATO

INVARIATO